

Roma, 31/01/2019

→ Al Presidente

dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni via del Corso, 476 - 00186 ROMA

Oggetto: interpretazione autentica ex art. 49 D.Lgs. 165/2001 dell'art.51 CCNL 19.04.2018.

Come è noto, il diritto alla salute, declinato nei corrispondenti diritti alla prevenzione e cura delle malattie, rientra nel novero dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (art.32 Cost.), come tali, insuscettibili di deroghe da parte della contrattazione collettiva.

In tal senso, nell'ambito della copiosa produzione legislativa in materia, va prioritariamente segnalato l'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Con tale disposizione il Legislatore ha disposto espressamente la facoltà, in capo al dipendente pubblico, di avvalersi di assenze per malattia, nel limite del periodo di comporto, anche ai fini dell'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Giova ricordare che tale facoltà è stata di recente ribadita con la Sentenza n. 5710/2015, della I Sezione del Tar del Lazio, con la quale la Sezione ha annullato la circolare FP del 17.01.2014, recante un'interpretazione della suddetta norma volta ad individuare l'utilità di altre tipologie di permesso, in alternativa all'assenza per malattia, ai fini dell'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Sennonché, la contrattazione collettiva, limitatamente all'area dell'Università, ha introdotto una clausola negoziale, l'art. 51 del CCNL 19.04.2018, la cui ambigua formulazione sta inducendo talune Amministrazioni a ritenere inutilizzabili le assenze per malattia ai fini dell'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. In particolare, il comma 1, del citato art. 51 CCNL, dispone che:

"Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro". Ad accrescere l'ambiguità della predetta formulazione concorre il successivo comma 2, il quale



dispone che:

"I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse".

La lettera della suddetta clausola negoziale, se intesa in senso restrittivo, sembrerebbe dunque in aperto contrasto con la più ampia formulazione che caratterizza l'art. 55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001.

Tale contrasto, in considerazione della natura di diritto fondamentale del bene in esso tutelato, assume rilievo qualora l'art. 51 CCNL venisse inteso in senso preclusivo della possibilità di fruire di assenze per malattia, nel limite del periodo di comporto, anche con finalità preventive e curative, in ciò determinando la nullità della clausola in parola e la sostituzione automatica della stessa con il disposto del più volte citato l'art. 55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001.

Ciò per effetto della sanzione espressamente prevista dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, che, testualmente, recita: "Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

Per questi motivi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 165/2001, la scrivente O.S.

CHIEDE

che codesta Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni proceda alla convocazione delle Parti firmatarie del CCNL 19.04.2018, al fine di definire consensualmente il significato dell'art. 51 del CCNL 19.04.2018, fatta salva la facoltà per i dipendenti di fruire delle assenze per malattia anche per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici nel limite del periodo di comporto, così come previsto dal più volte citato art. 55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001, nonché in alternativa ai permessi previsti dal suddetto articolo 51 CCNL.

Distinti saluti

Il Coordinatore Nazionale FGU Gennaro Di Meglio